

ISTITUTO COMPENSIVO DI OSTELLATO



ISTITUTO COMPENSIVO DI OSTELLATO

Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE)

Tel. 0533 – 681191 Fax 0533 – 680132

e-mail: feic81400b@istruzione.it

sito web: www.compensivoostellato.gov.it

REGOLAMENTO

Viaggi di Istruzione,
Visite Guidate,
Uscite Didattiche

Sommario

TITOLO I NORME ORGANIZZATIVE GENERALI	3
Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Disposizioni per organizzare visite guidate/viaggi d'istruzione	3
Art. 3 - Organizzazione.....	4
Art. 4 - Destinatari.....	4
Art. 5 - Destinazione.....	4
Art. 6 - Periodo di effettuazione e durata	4
Art. 7 - Condizioni climatiche	5
Art. 8 - Docenti accompagnatori	5
Art. 9 - Genitori.....	5
Art. 10 - Mezzi di trasporto e condizioni di viaggio.....	5
Art. 11 - Documento di identificazione	5
Art. 12 - Assicurazione contro gli infortuni.....	6
TITOLO II NORME ORGANIZZATIVE SPECIFICHE	6
Art. 13 - Somministrazione di farmaci.....	6
Art. 14 Numeri di telefono da contattare in casi di emergenza.	6
Art. 15 - Uso dei telefoni cellulari	6
Art. 16 - Uso di dispositivi elettronici	6
Art. 17 - Utilizzo di foto e materiale fotografico.	7

TITOLO I NORME ORGANIZZATIVE GENERALI

Art. 1 - Finalità

Come arricchimento dell'offerta formativa, l'Istituto Comprensivo di Ostellato promuove visite e viaggi d'istruzione che si configurano come esperienze di apprendimento e occasione di crescita formativa.

L'uscita o il viaggio sono parte integrante delle programmazioni educativo – didattiche e durante il loro svolgimento vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

Tutte le iniziative devono essere accuratamente preparate dai docenti e inserite in un contesto educativo e didattico ben definito. La C.M.623/96 afferma infatti che *"tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore"*

La vasta gamma di iniziative si possono così riassumere:

1. **Viaggi di istruzione** (anche di più giorni) per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Detti viaggi possono prefiggersi la partecipazione a concorsi in sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola.
2. **Visite guidate** - si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc. Le visite guidate possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.
3. **Viaggi connessi ad attività sportive** - in tale categoria rientra non solo la partecipazione a manifestazioni sportive tradizionali, ma anche ad attività ginniche quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. È indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico- culturale.
4. **Uscite didattiche** sul territorio che non presuppongono l'utilizzo di un mezzo di trasporto.

Art. 2 - Disposizioni per organizzare visite guidate/viaggi d'istruzione

- Il Consiglio di Istituto vaglia le richieste di autorizzazione per la realizzazione delle visite guidate dopo aver accertato la loro conformità ai criteri di seguito indicati.
 - Gli insegnanti programmano tutte le uscite nell'ambito dei progetti e del piano annuale di lavoro nelle classi, presentando la proposta per il parere del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe e del Collegio Docenti.
 - Gli insegnanti, entro il mese di novembre, dovranno far pervenire tutte le visite guidate/viaggi d'istruzione alla Funzione referente per poi pianificare le gare d'appalto e avviare i preventivi.
 - Gli accompagnatori degli alunni devono essere l'insegnante o gli insegnanti di classe che si assumono le responsabilità organizzative, esecutive, compresa la vigilanza degli alunni e la responsabilità di cui all'art. 2047 e 2048 del Codice Civile.
1. Il viaggio/visita guidata deve essere progettato in modo tale che si possa offrire a tutti gli alunni della sezione/classe la possibilità di prendervi parte.
 2. Ogni uscita con mezzo di trasporto, deve essere approvata dai genitori che devono rilasciare all'insegnante autorizzazione scritta.

3. Per le uscite nel territorio del Comune, che non prevedano l'uso dello scuolabus, è sufficiente una comunicazione alla Segreteria dell'Istituto, anche tramite i coordinatori di sede, in cui si specificano meta, finalità, n. alunni e n. accompagnatori.
4. Gli insegnanti faranno sottoscrivere ai genitori, ad inizio anno scolastico, l'autorizzazione per le uscite a piedi, che sarà valida per tutte quelle effettuate durante l'anno in corso.

Art. 3 - Organizzazione

Ogni plesso, a livello di singola classe o di più classi a seconda delle finalità, provvede all'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

Le mete sono individuate da ogni Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe tenendo conto delle finalità educative e culturali tipiche dell'ordine di scuola, della progettazione didattica e degli interessi degli alunni.

È opportuno che gli insegnanti organizzatori informino e prendano preventivi accordi con gli enti delle località interessate, affinché siano predisposte adeguate misure che possano rendere più confortevole e proficua l'iniziativa.

Per l'organizzazione ci si può avvalere, in accordo con la Direttrice dei servizi amministrativi, anche dell'apporto della Segreteria.

Art. 4 - Destinatari

Per quanto riguarda i bambini della scuola dell'infanzia, la possibilità è limitata a visite guidate della durata di un giorno; per quanto riguarda gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sono previsti anche viaggi di istruzione della durata superiore ad una giornata. L'effettuazione della visita/viaggio può avvenire se ad essa/esso partecipano almeno 2/3 degli alunni di ciascuna classe/sezione, salvo che si tratti di viaggi connessi con attività sportive o di visite finalizzate all'orientamento.

Art. 5 - Destinazione

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, le mete vanno scelte nell'ambito della provincia o, al massimo, delle province limitrofe; per le classi 1[^], 2[^] e 3[^] della Scuola Primaria nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Il Consiglio d'Istituto, tuttavia, potrà valutare casi di deroga, sulla base di progetti e attività educativo- didattiche formalizzate. Per le classi 4[^] e 5[^] della Primaria e per le classi di Scuola Secondaria possono essere previsti viaggi di istruzione anche di più giorni sull'intero territorio nazionale.

Il Consiglio di Istituto può autorizzare viaggi con mete diverse (nell'ambito dei paesi dell'Unione Europa) per iniziative debitamente previste dal PTOF, per scambi culturali con altre scuole, per visite ad importanti organismi nazionali/internazionali o per assistere a manifestazioni culturali di risonanza nazionale/internazionale.

Art. 6 - Periodo di effettuazione e durata

Le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere svolti durante il corso dell'intero anno scolastico, evitando però i giorni/periodi in cui si prevede traffico intenso (salvo situazioni particolari da esaminare caso per caso).

Complessivamente, nell'arco di un anno, si possono utilizzare, per ciascuna classe, fino a cinque giorni di lezione per visite e viaggi; non rientrano in tale computo le attività progettuali che prevedano uscite didattiche nel territorio comunale o limitrofo.

Sono vietati viaggi e visite, salvo esistano delle ragioni particolari valutabili caso per caso, in date coincidenti con attività istituzionali specifiche (scrutini, elezioni scolastiche, Consigli di classe, Collegio dei Docenti e gruppi di lavoro).

E' fatto divieto di effettuare viaggi d'istruzione dopo il 15 maggio: nell'ultimo mese delle lezioni, infatti, l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'attuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

(C.M.14 Ottobre 1992, n. 291)

Art. 7 - Condizioni climatiche

Al momento della partenza i docenti devono accertare che non vi siano condizioni climatiche particolarmente pericolose (neve, ghiaccio sulle strade, nebbia fitta), nel qual caso possono sospendere l'uscita.

Art. 8 - Docenti accompagnatori

I docenti sono tenuti ad organizzare con scrupolo le visite guidate e i viaggi d'istruzione e devono dichiarare la propria disponibilità ad accompagnare le classi interessate. Durante tali attività va prestata una attenta e continua vigilanza, evitando le situazioni che possano risultare pericolose per gli alunni.

Si conviene che nella programmazione di visite guidate e viaggi d'istruzione debba essere prevista la presenza di almeno un docente accompagnatore ogni quindici alunni.

Nel caso di partecipazione di alunni con grave disabilità psico-fisica, si deve prevedere l'aggiunta di un ulteriore accompagnatore qualora non potesse partecipare l'insegnante di sostegno.

Per le uscite didattiche nel territorio comunale o nei comuni limitrofi, ivi compresa la fruizione di spettacoli teatrali, il Dirigente scolastico autorizza l'uscita anche senza rispettare il rapporto insegnante/alunni di 1 a 15, a condizione che ci sia la disponibilità dei docenti.

Art. 9 - Genitori

In linea generale non è prevista la partecipazione dei genitori, salvo per casi che saranno valutati specificatamente (a titolo puramente esemplificativo: per presenza di alunni diversamente abili o di alunni particolarmente problematici ...).

Art. 10 - Mezzi di trasporto e condizioni di viaggio

Si consiglia, qualora sia possibile, l'uso del treno o di mezzi di linea. Non si possono utilizzare mezzi di trasporto di privati cittadini (neppure di insegnanti o genitori) a meno che, in caso di uscite nel territorio, ogni genitore si impegni a portare sul luogo della meta il proprio figlio all'inizio delle attività e a riprenderlo al termine.

È vietato viaggiare in orario notturno per l'effettuazione di qualsiasi visita o viaggio. Se il viaggio con automezzo prevede un movimento superiore alle nove ore giornaliere, occorre esigere la presenza di due autisti.

Comunque, il periodo di guida continuativa di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; il riposo deve prevedere un'interruzione di almeno 45 minuti.

Art. 11 - Documento di identificazione

Tutti gli alunni partecipanti a qualsiasi uscita debbono essere in possesso del documento di identificazione predisposto dall'Istituto.

Art. 12 - Assicurazione contro gli infortuni

Tutti i partecipanti alle uscite sono coperti da una specifica polizza assicurativa relativa agli infortuni.

TITOLO II NORME ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

Art. 13 - Somministrazione di farmaci

Le famiglie dovranno consegnare ai docenti accompagnatori autorizzazione scritta nel caso si preveda che gli alunni debbano assumere farmaci, con indicazione della posologia e dei tempi di somministrazione.

I farmaci per cui è richiesta la somministrazione in orario scolastico dovranno essere sempre presenti durante le uscite sul territorio, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, la partecipazione a spettacoli teatrali, ecc ...

Art. 14 Numeri di telefono da contattare in casi di emergenza.

Tutti i genitori sono pregati di fornire ai docenti un elenco di numeri telefonici da contattare in caso di emergenza.

Art. 15 - Uso dei telefoni cellulari

1. Poiché non se ne ravvisa l'utilità, agli alunni della scuola Primaria **non** è consentito portare il cellulare. In caso di emergenza saranno gli stessi docenti accompagnatori a contattare le famiglie.
2. Gli alunni della Scuola Secondaria potranno portare il cellulare, ma il suo uso è vietato durante l'attività didattica (come da indicazioni ministeriali) e durante il viaggio, salvo diverse indicazioni dei docenti accompagnatori.
Il cellulare sarà tenuto spento e gli alunni potranno contattare telefonicamente le famiglie durante la pausa pranzo, prima del rientro - per confermare la puntualità del programma o comunicare eventuali ritardi - e/o in caso di effettivo bisogno, previa autorizzazione dei docenti.
3. Nei viaggi di istruzione di più giorni, l'uso del cellulare per contattare le famiglie è consentito anche al mattino, prima dell'inizio dell'attività didattica, e nel periodo serale, prima/dopo cena.
4. I genitori sono invitati, cortesemente, ad evitare telefonate che possano interrompere l'attività didattica. In caso di emergenza saranno gli stessi docenti accompagnatori a contattare le famiglie.

Art. 16 - Uso di dispositivi elettronici

Durante i viaggi d'istruzione agli alunni è consentito portare con sé I -Pod o Mp3, che potranno usare in pullman e/o durante le pause, previo consenso dei docenti accompagnatori, ma **non** nei momenti di attività didattica.

La scuola comunque non risponde per eventuali danni o smarrimenti. È invece vietato portare videogiochi ed altri dispositivi elettronici.

Art. 17 - Utilizzo di foto e materiale fotografico.

Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni o dagli stessi docenti con macchine fotografiche, raccolti anche su cd al termine del viaggio e divulgati esclusivamente in ambito scolastico o familiare. Essi possono essere pubblicati **soltanto sul sito web dell'Istituto**.

Come stabilito dalle norme indicate nel Regolamento di E-Safety Policy, né immagini né video effettuati durante visite guidate/viaggio di istruzione potranno essere pubblicati sui social network, se non in casi espressamente autorizzati dalle famiglie, per documentate esigenze didattiche.